



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori Mariarosaria ROSSI, GASPARRI, GIBIINO, PERRONE, D’AMBROSIO LETTIERI, CERONI, PICCOLI, DE SIANO, FALANGA, PICCINELLI, PELINO, SCILIPOTI, CALIENDO, ZANETTIN, MALAN, RIZZOTTI, SERAFINI, MANDELLI, ZUFFADA, FAZZONE, GIRO, SCIASCIA e MARIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 2014

Disposizioni in materia di fiscalità sostitutiva di sviluppo

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di rilanciare l'economia intervenendo a favore delle piccole e medie imprese (PMI) etiche ed innovative attraverso una politica di fiscalità sostitutiva di sviluppo. Purtroppo la crisi economica che ha colpito il nostro Paese è una realtà che ad oggi assume proporzioni sempre più preoccupanti. Di fronte a questa situazione gli strumenti predisposti dal Governo si sono rivelati totalmente inefficaci a contrastare la profonda crisi in atto. Inoltre la mancata attivazione, da parte dello Stato, di interventi concreti e costanti nel tempo per il rilancio dell'economia delle aziende favorendo gli investimenti e ponendo in essere una politica fiscale deflazionistica e premiale, è una delle cause della terribile crisi che il Paese sta attraversando.

La stessa Unione europea si è fatta portavoce di quest'allarme sociale dettato da una situazione di crisi che va oltre i confini nazionali, rallentando la crescita e la competitività dell'Europa a livello mondiale.

L'Unione europea, infatti, con la comunicazione al Consiglio europeo del 26 novembre 2008, intitolata «Un piano europeo di ripresa economica», ha esposto una serie di regole da seguire per la crescita e la promozione dell'imprenditoria che si concretizzano attraverso la riduzione degli oneri amministrativi, nonché attraverso l'adozione di misure fiscali di vantaggio da parte degli Stati membri.

Il piano europeo in questione si fonda su due pilastri, che si rafforzano reciprocamente: in primo luogo, l'introduzione di misure a breve termine per rilanciare i consumi privati, salvaguardare l'occupazione e accrescere la fiducia dei consumatori e delle im-

prese; in secondo luogo, l'attuazione di investimenti pubblici in capitale umano e fisico, nonché mediante strumenti di fiscalità agevolata in grado di garantire una crescita di lungo termine più elevata.

La filosofia sottostante il piano europeo è sintetizzata dalle parole del Presidente della Commissione europea Barroso: «Questo periodo eccezionale richiede misure eccezionali. [...]. L'Europa deve estendere all'economia reale il suo coordinamento senza precedenti sui mercati finanziari. Questo piano di ripresa, che è al tempo stesso vasto, audace, strategico e sostenibile, [...] mira a fornire le prime indicazioni su come andare oltre il sostegno al settore finanziario e affrontare i problemi dell'economia reale». Ne consegue l'auspicio che «il piano di ripresa può non soltanto salvare nell'immediato i posti di lavoro di milioni di persone, ma anche trasformare la crisi in un'occasione per incentivare una crescita eco-compatibile (*low carbon economy*) e creare in futuro posti di lavoro più numerosi e di migliore qualità».

In termini generali, l'Unione europea contempla un'azione congiunta da parte dei singoli Stati per:

- a) sostenere il reddito delle famiglie e gli investimenti delle imprese;
- b) promuovere l'imprenditoria, la ricerca e l'innovazione;
- c) premiare con determinati incentivi le misure *environmental-friendly*, tra cui in particolare gli investimenti a bassa emissione di anidride carbonica (*low-carbon*). Tutto ciò è possibile solo attraverso misure fiscali di vantaggio che l'Unione europea disciplina come cosiddetti «aiuti di Stato ammissibili», considerando come tale qualsiasi

provvedimento che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che recita: «gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro».

In questi termini, un intervento «di favore» che, pur non implicando un concreto trasferimento di risorse statali/comunitarie, determina una situazione finanziaria più favorevole per determinati soggetti d'imposta, si può effettivamente configurare come aiuto di Stato ammissibile. Infatti, più specificamente, da costante giurisprudenza della stessa Corte di giustizia, è dato rilevare che «il concetto di aiuto comprende non soltanto prestazioni positive come le sovvenzioni (...) ma anche interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri normalmente gravanti sul bilancio di un'impresa» e che hanno gli stessi effetti di queste ultime.

In tal senso, anche il cosiddetto credito d'imposta a favore del contribuente può presentarsi come «ausilio finanziario pubblico», ed è pienamente corrispondente ai principi europei di crescita e rivalutazione delle imprese per favorire l'investimento e lo sviluppo economico, dettami cui ogni Stato membro ha l'obbligo di conformarsi.

Il presente disegno di legge in materia di «fiscalità sostitutiva di sviluppo», pertanto, sulla scia degli indirizzi legislativi dell'Unione europea di cui sopra e richiamando quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, vuole favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, a favore sia delle società di nuova costituzione sia di quelle già esistenti, che pongano quale elemento fondamentale non la divisione dell'utile di esercizio tra i soci, ma il reinvestimento dello stesso in progetti imprenditoriali nuovi o nell'implementazione dei precedenti,

che possano aumentare l'occupazione e pertanto contribuire alla crescita economica e sociale del Paese.

In quest'ambito lo Stato svolge un ruolo di primaria importanza poiché, come si evince dal disegno di legge, in ossequio ai dettami europei, concederebbe un aiuto alle imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, concretizzato nella defiscalizzazione totale dell'utile (reddito fiscale) conseguito dalle imprese/società, purché le stesse dimostrino non solo di aver rinunciato come da statuto alla distribuzione degli utili sotto forma di dividendi, ma che alla chiusura del secondo esercizio sociale abbiano totalmente reinvestito tali somme in nuovi progetti imprenditoriali che rispettino determinati requisiti, e cioè che portino all'assunzione di nuovi lavoratori nonché alla creazione di nuove attività che abbiano carattere innovativo e di sviluppo, in linea con quanto disposto dall'Unione europea.

Lo Stato così non solo promuoverebbe lo sviluppo delle imprese, ma rilanciando anche l'economia e gli investimenti privati si garantirebbe nuove e molteplici forme ulteriori di gettito erariale, derivante dall'applicazione delle imposte sia dirette che indirette sugli investimenti posti in essere dalle società sotto forma di capitale umano (nuove assunzioni), nonché di forniture e servizi ad alto contenuto tecnologico ed innovativo, senza dimenticare l'incremento di gettito da imposte indirette a seguito dell'aumento dei consumi.

In questo modo lo Stato, pur rinunciando ad una fonte di entrata «immediata» derivante dalla tassazione degli utili di impresa, si garantirebbe ulteriori e maggiori entrate sul lungo periodo scaturenti dalla applicazione delle imposte dirette ed indirette sugli investimenti effettuati, come specificato in precedenza.

Ovviamente i destinatari di questa forma di fiscalità di vantaggio saranno le imprese meritevoli, e in particolare le PMI rispon-

denti a determinati requisiti e che procedano al reinvestimento dell'utile nei modi e termini stabiliti nel presente disegno di legge, che avranno facoltà di applicare l'incentivo per un periodo non superiore a cinque anni.

L'eventuale proroga dell'incentivo fiscale, unitamente ad altre agevolazioni fiscali sotto forma di deducibilità degli oneri sostenuti per formazione e specializzazione professionale dei dipendenti e degli oneri per registrazione e acquisizione di marchi e brevetti

attinenti all'attività di impresa, forma oggetto della delega legislativa prevista dall'articolo 5 del disegno di legge, che prevede altresì la possibilità di ampliare la platea dei soggetti beneficiari anche alle persone fisiche, per il solo reddito d'impresa, e alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, che soddisfino le condizioni stabilite per le imprese beneficiarie dell'incentivo fiscale di cui agli articoli precedenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di promuovere la ripresa e la competitività del sistema produttivo, di incrementare i livelli di occupazione, nonché di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità diffusa anche mediante nuovi investimenti, la presente legge disciplina l'istituzione di un incentivo fiscale da destinare alle società di cui all'articolo 2, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, e nei limiti degli aiuti di importanza minore (*de minimis*) di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

2. Gli aiuti concessi ai sensi della presente legge sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato medesimo.

Art. 2.

(Soggetti beneficiari)

1. L'incentivo di cui all'articolo 1 è destinato alle società, dotate di personalità giuridica e soggette al pagamento dell'imposta sul reddito delle società (IRES), che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) i soci persone fisiche detengano, al momento della costituzione e per i succes-

sivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci;

b) siano di nuova costituzione o, se già costituite, svolgano attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;

c) abbiano la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;

d) a decorrere dal secondo anno di attività della società, il totale del valore della produzione annua, come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non sia superiore a 5 milioni di euro;

e) non distribuiscano, e non abbiano distribuito, utili;

f) abbiano quale oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico ed etico;

g) non siano state costituite da una fusione o scissione societaria, o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Art. 3.

(Condizioni di ammissibilità)

1. L'incentivo di cui all'articolo 1 si applica al reddito d'impresa percepito nel corso di ciascun esercizio, determinato ai sensi dell'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che la società non abbia distribuito gli utili che concorrono alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 59 del predetto testo unico, e che nel corso dell'esercizio successivo effettui nuovi investimenti o costituisca nuove attività d'impresa, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

a) le spese in ricerca e sviluppo siano pari o superiori al 10 per cento del maggiore

valore fra costo e valore totale della produzione. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili e sono incluse, in deroga a quanto previsto dai principi contabili, le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del *business plan*, le spese lorde sostenute per il personale interno e per consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, nonché le spese legali per la registrazione e la protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese devono risultare dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di costituzione della società, l'ammontare delle spese è certificato mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società;

b) si avvalga come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale pari o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea, ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore;

c) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semi conduttori o a una nuova varietà vegetale.

Art. 4.

(Applicazione dell'incentivo fiscale)

1. L'incentivo fiscale di cui all'articolo 1 si applica alle società che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e soddisfino le condizioni di cui all'articolo 3, a decor-

rere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al quinto periodo di imposta successivo alla predetta data. Alle predette società, a decorrere dal secondo esercizio sociale come determinato ai sensi del periodo precedente, è attribuito un credito d'imposta pari all'importo totale dell'IRES determinata sul reddito conseguito ai fini fiscali nell'esercizio sociale precedente, non distribuito sotto forma di dividendi.

2. L'incentivo di cui al comma 1 si applica anche al reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. Per tali soggetti, è riconosciuto un credito d'imposta, commisurato all'aliquota IRES vigente nell'anno di riferimento, a valere sull'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dovuta dai soci per i redditi relativi ad una iniziativa imprenditoriale rispondente alle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 3, a condizione che tali redditi siano trasferiti ai soci medesimi.

Art. 5.

(Delega al Governo per l'introduzione di un regime fiscale agevolato)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la disciplina di un regime fiscale agevolato per talune attività di impresa e le relative modalità di applicazione.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che possano beneficiare del regime agevolato le società che siano in possesso dei requisiti e che soddisfino

le condizioni di cui agli articoli da 2 a 4 della presente legge;

b) prevedere l'applicazione dell'incentivo fiscale sotto forma di credito d'imposta, di cui all'articolo 4, anche per gli esercizi successivi al quinquennio determinato ai sensi del medesimo articolo 4;

c) prevedere la facoltà di portare in deduzione dal reddito imponibile le spese sostenute per la partecipazione a corsi di istruzione, formazione e specializzazione professionale, tecnica e imprenditoriale, purché documentate e coerenti con l'attività svolta dalla società, anche con riferimento ai corsi effettuati entro i due anni antecedenti la data di inizio dell'attività di impresa;

d) prevedere la facoltà di portare in deduzione dal reddito imponibile gli oneri sostenuti per la registrazione di marchi e di brevetti, comprensivi delle spese di consulenza e di ricerca, nonché per la loro acquisizione e utilizzazione, attinenti all'attività svolta dalla società;

e) prevedere che i soggetti che si avvalgono del regime fiscale agevolato possano farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale, a condizione che i medesimi soggetti siano dotati degli strumenti tecnici necessari per il collegamento telematico con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Sullo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; il medesimo schema, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è successivamente trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro due mesi dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, il de-

creto legislativo può essere emanato anche in mancanza dei pareri.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo è altresì delegato ad adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo medesimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la medesima procedura di cui al presente articolo.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

